

Verbale di conciliazione: nuovo titolo esecutivo ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 **Articolo 09.04.2014 (Andrea Mascioli)**

http://www.francocrisafi.it/web_secondario/varie%202014/verbale%20di%20conciliazione.pdf



Parlare di efficacia esecutiva di un accordo di conciliazione, e della successiva esecuzione forzata, sembra collidere in maniera evidente con lo spirito della mediazione, e con tutto il processo che porta alla sottoscrizione di un accordo conciliativo, che presuppone una reciproca soddisfazione delle parti, nel reciproco riconoscimento di diritti e obblighi, e nella spontanea attuazione degli stessi. Tuttavia, non mancano esempi nei quali nonostante l'apparente raggiungimento di un accordo eventi successivi possono portare le parti a dover ricorrere ai mezzi esecutivi offerti dall'ordinamento giudiziario. Nell'analisi che segue saranno evidenziate le criticità derivanti dalla messa in esecuzione del verbale di conciliazione, individuando le possibili soluzioni che derivano dalla lettura della norma di riferimento, dalla pratica nel settore e, non ultimo, dal buon senso.

Efficacia esecutiva del verbale di conciliazione

Secondo l'art. 12 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il verbale di avvenuta conciliazione, è titolo esecutivo quando tutte le parti sono assistite da un avvocato ed è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati. Il verbale, in tal caso, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La possibilità di rendere il verbale di conciliazione titolo esecutivo con la firma delle parti e di loro avvocati, è stata introdotta con l'entrata in vigore del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha ripristinato la mediazione civile quale condizione di procedibilità in varie ipotesi e ha modificato in alcuni punti il D.Lgs. n. 28/2010. Il verbale di conciliazione pertanto rientra in nella categoria di titoli esecutivi indicati dalla legge ai quali fa riferimento l'art. 474 c.p.c., che dispone quanto segue: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1. le sentenze, i provvedimenti e *gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;*

2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma».

La formula esecutiva

Il verbale di conciliazione che abbia i requisiti previsti dalla legge è titolo esecutivo e non necessita dell'apposizione della formula esecutiva affinché possa essere considerato tale. Si arriva a tale conclusione dall'esame degli articoli 411 e 475 c.p.c., nei quali vengono indicati dettagliatamente i vari casi in cui è necessaria l'apposizione della formula esecutiva o la dichiarazione di esecutività del giudice. Il primo comma dell'art. 411 c.p.c., in materia di esecutività del verbale di conciliazione redatto ai sensi dell'art. 410 c.p.c., prevede l'intervento del giudice, su istanza della parte interessata, che accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. Il primo comma dell'art. 475 c.p.c. prescrive che il titolo esecutivo debba essere munito di formula esecutiva quando si tratti di sentenze, di altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, di atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, salvo che la legge disponga altrimenti. Pertanto, dalla lettura dei due articoli, si deduce che il verbale di conciliazione, titolo esecutivo *ex lege*, per essere azionabile, non necessita affatto dell'apposizione della formula esecutiva, né del decreto di esecutività, in quanto la legge indica dettagliatamente i casi nei quali questa formalità è prevista e non esistono altre previsioni legislative che intervengono sullo specifico argomento. Nulla vieta, comunque, di potersi rivolgere alla cancelleria del Tribunale per l'apposizione della formula esecutiva, al fine di superare gli ostacoli che inevitabilmente, la parte che volesse azionare il titolo, troverebbe nel suo percorso, soprattutto in questa fase di prima attuazione della norma.

Impugnazione del verbale di conciliazione

Il titolo esecutivo derivante dal verbale di conciliazione *ex D.Lgs. n. 28/2010* può essere impugnato solamente qualora si ravvisino i profili patologici tipici di un contratto relativamente alla nullità ed all'annullabilità. Pertanto si potrà procedere all'impugnazione mediante l'utilizzo dei consueti strumenti di impugnativa negoziale utilizzabili nei confronti del contratto di transazione elencati agli art. 1969-1976 c.c.

L'esecuzione forzata

Prima di procedere all'esecuzione forzata, ovviamente risulta necessario procedere alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, così come previsto dall'art. 479 c.p.c., secondo cui: «Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti del codice di rito. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente». Facendo seguito alle considerazioni già espresse, sarà sufficiente notificare il verbale di conciliazione (*ex D.Lgs. n. 28/10* e successive modificazioni), unitamente all'atto di precetto, per poi procedere all'esecuzione forzata trascorso il termine previsto dall'art. 482 c.p.c.

Il rilascio delle copie

Chiarite le questioni relative la messa in esecuzione del titolo costituito da verbale di conciliazione, si impone l'analisi della problematica relativa il verbale di conciliazione rilasciato dall'organismo di mediazione. Dalla lettura del quinto comma dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/10 sembrerebbe che l'organismo di mediazione si debba limitare a rilasciare copia del processo verbale alle parti che lo richiedono. La norma, parlando genericamente di copia, nello spirito informale proprio del procedimento di mediazione, sembrerebbe escludere la possibilità del rilascio di una copia conforme all'originale. Qualora l'organismo di mediazione decidesse di optare per il rilascio di una copia conforme, non sarà sufficiente che la segreteria dell'organismo attesti la conformità del documento al suo originale, in quanto l'attestazione di copia conforme all'originale può essere effettuata esclusivamente da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Nell'estrema genericità della norma, e al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, molti organismi di mediazione hanno optato per il rilascio di copie "originali" per quante siano le parti della procedura di mediazione, riportando nel medesimo verbale, il numero delle copie originali rilasciate, indicando a margine del verbale la dicitura "verbale originale". Essendo abituati ad un approccio strettamente giudiziale a tali tematiche, alcune domande sorgono spontanee: - è possibile che circolino nello stesso momento più copie "originali" del titolo esecutivo?; - qual è il numero massimo di copie "originali" che possono circolare? La norma prevede che il verbale venga rilasciato alle parti che lo richiedono, dunque, ogni parte del procedimento di mediazione ha diritto a ricevere una copia. Dalla sottoscrizione di un accordo conciliativo in mediazione, scaturiscono obbligazioni reciproche tra le parti. Ogni parte, avrà interesse ad ottenere il verbale di conciliazione "titolo esecutivo", per la messa in esecuzione di quanto stabilito. Il fatto che il titolo circoli in "originale" evita che lo stesso soggetto possa agire più volte nei confronti della stessa parte azionando lo stesso titolo. Nel sistema giudiziario questo problema è superato dal fatto che il cancelliere può rilasciare una sola copia esecutiva del titolo. Per analogia si potrebbe adottare lo stesso principio per gli organismi di mediazione, i quali rilasciando una sola copia "originale" per parte, in realtà, è come se rilasciassero una sola copia del titolo esecutivo, avendo le parti interessi e diritti contrapposti. A chiusura del ragionamento sulla circolazione del titolo in originale occorre far presente che l'intervento di un pubblico ufficiale autorizzato, che attesti la conformità del verbale al suo originale, sarà invece necessario, nel caso in cui la parte dovesse procedere alla notifica del verbale stesso. In quella sede sarà l'ufficiale giudiziario ad attestare la conformità della copia all'originale prima di procedere con la notifica, avendo cura di indicare sulla copia da notificare oltre la sua conformità anche la dicitura "per uso notifica". Questo ulteriore passaggio e il consolidamento di questa pratica presso tutti gli uffici giudiziari, eviterà che circolino più copie "semplici" di verbali di conciliazione.

Conclusioni

Il verbale di conciliazione *ex* D.Lgs. n. 28/2010 è uno strumento formidabile che attribuisce al potere negoziale delle parti, in presenza di un soggetto terzo come il mediatore, di formare una intesa in grado di ottenere forza esecutiva. Si tratta di uno straordinario passo in avanti nella disciplina nazionale della mediazione, alla quale -grazie alla novella del 2010- viene attribuita la possibilità di dar vita a veri e propri titoli esecutivi, che consentono all'istituto di affermarsi come valida alternativa ad un sistema giudiziario pressoché agonizzante.